



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

## ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 11 SETTEMBRE 2020

### IL SINDACO

**Oggetto: Ordinanza sull'obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) - ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15/10/2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che con Ordinanza del 16/08/2020 il Ministro della Salute ha disposto a partire dal 17/08/2020 e fino al 07/09/2020:

- a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM del 07/09/2020 sono state confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

CONSIDERATO che i comportamenti di alcuni cittadini non sono in linea con le necessarie precauzioni che avevano preservato il nostro territorio dai contagi;

VISTA la recrudescenza dei casi di COVID-19 che sono stati rilevati negli ultimi giorni sul territorio comunale;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19 rispetto a quanto previsto al punto a) della citata Ordinanza;

RILEVATO che la distanza interpersonale e l'uso delle mascherine aiutano a prevenire le infezioni;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. L8/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

Con effetto immediato dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 7 ottobre 2020, in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, oltre a quanto già previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020:

- a) è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 08:00 alle ore 06:00 su tutta le aree di: Piazza Umberto I, Piazza Carlo Poerio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza La Garde e adiacente Villa Comunale;
- b) è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 7:00 alle ore 14:00 di tutti i lunedì nell'area interessate dal mercato settimanale e strade limitrofe;
- c) è fatto obbligo nelle aree pubbliche di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti quei casi in cui si svolgono assembramenti con più di sei persone.

Nelle circostanze di cui ai punto a), b) e c) della presente ordinanza la mascherina dovrà essere correttamente indossata da tutte le persone andando a coprire bocca e naso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ai sensi del DPCM 07/08/2020 le cui misure sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 ai sensi del DPCM 07/09/2020.

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On – Line e sul sito Web del Comune di Montesarchio;

**REVOCA**

Ogni altro provvedimento o disposizione in contrasto con quanto sopra disposto.

**AVVERTE**

Che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi della normativa vigente (COVID-19) e fatte salve le sanzioni previste dalle Ordinanze del Presidente della Regione Campania, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto previsto dalla presente Ordinanza.

**PREVEDE**

La notifica della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Benevento;
2. Alla Regione Campania;
3. Alla locale Compagnia e Comando Stazione dei Carabinieri di Montesarchio;
4. Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio
5. Al Commissariato di Polizia di Benevento;

La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute.

**(Comunicazioni previste dalla Legge 241/1990)**

- Unità organizzativa Responsabile del Procedimento: Area di Polizia Locale e Igiene Urbana; Responsabile dell'Area è l'Arch. Alfonso Petillo.
- È inoltre ammesso, eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- Copia del presente provvedimento viene tenuta agli atti dell'Area di Polizia Locale e Igiene Urbana e pubblicata all'Albo Pretorio On – Line sul sito Web del Comune di Montesarchio.

**Addì 11/09/2020**

**IL SINDACO  
(Francesco Damiano)  
f.to come in originale**